R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Giuseppe di Pietro, Presidente f.f.

Claudio Guerrini, Consigliere

Elena Papa, Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 57/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 62573 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Daniela Castellani, nata ad Asciano (SI) in data 9 gennaio 1955, residente in Massarosa (LU), alla via Sarzanese Nord, 2445/b - località Piano del Quercione, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Carloni (posta elettronica certificata: riccardo.carloni@pec.avvocatilucca.it) e Edward William Watson Cheyne (posta elettronica certificata: edward.cheyne@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata in forza di procura speciale presso lo studio del secondo, sito in Firenze, alla via di Santo Spirito, 29;

Luca Dallatomasina, nato a Parma in data 31 agosto 1965, residente in Viareggio - località Torre del Lago, alla via Franco Alfano, 9,

rappresentato e difeso dagli avvocati Graziano Maffei (posta elettronica certificata: graziano.maffei@pec.avvocatilucca.it) e Francesco Frati (francesco.frati@pec.avvocatilucca.it), ed elettivamente domiciliato in forza di procura speciale presso lo studio del secondo, sito in Viareggio, alla via Giuseppe Verdi, 281.

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 marzo 2024, il relatore, Consigliere Elena Papa, il pubblico ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott. Roberto D'Alessandro, nonché gli avv.ti Edward William Watson Cheyne, assistito ai fini della pratica dal dott. Cesare Ruschi, per la dott.ssa Daniela Castellani, e Marco Contini in sostituzione degli avv.ti Graziano Maffei e Francesco Frati, per il dott. Luca Dallatomasina.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i dott.ri Daniela Castellani e Luca Dallatomasina ai fini della condanna al pagamento, in favore dell'Azienda sanitaria USL Toscana Nord-Ovest (di seguito: Azienda) della complessiva somma di **€ 2.240.000,00**, ripartita in eguale misura, corrispondente all'importo liquidato in sede stragiudiziale dall'Azienda sanitaria agli eredi di Rodolfo Giannotti, vittima di un sinistro professionale presso il pronto soccorso Versilia di

Camaiore (in seguito anche P.S.).

Emerge, in particolare, dagli atti di causa che la mattina del 22 febbraio 2013 il sig. Giannotti era stato trasportato dagli operatori del 118 al suddetto P.S., accusando forti dolori al petto. Era stato sottoposto agli accertamenti del caso, volti ad escludere un infarto o altre patologie cardiache e, in particolari ad esami enzimatici ed elettrocardiogramma (ore 08:12). Successivamente era stata disposta una radiografia del torace (ore 8:37) da cui era emersa una salienza dell'arco aortico con evidente dilatazione ascendente, ritenuta indicativa di una patologia aortica preesistente. Nessuna ulteriore indagine era stata effettuata sull'aorta, ma, escluso l'infarto, il Paziente era stato posto in osservazione con la ripetizione dei pertinenti accertamenti di ruotine (enzimi, elettrocardiogramma).

Solo nel pomeriggio era stato somministrato un antidolorifico, per il riacuirsi del dolore al petto (ore 16:43).

Dalle 19:10, si era registrato un accentuato peggioramento delle condizioni generali per cui erano stati svolti ulteriori accertamenti, da cui questa volta emergeva un "*versamento pericardico, con fuoriuscita, al prelievo, di sangue vivo, immediatamente ripristinato, e attività contrattile del cuore lenta e non efficace"*. Si trattava di un'emorragia interna derivante dalla disseccazione ascendente dell'aorta (tamponamento cardiaco secondario a una patologia dissecativa), a seguito della quale, alle ore 20:15, il paziente era deceduto.

Il sig. Giannotti risulta essere stato preso in carico dai due convenuti, entrambi dirigenti medici di pronto-soccorso, la dott.ssa Castellani

all'accettazione e per l'intera mattinata, e il dott. Dallatomasina a partire dalle ore 15:59 del pomeriggio.

Per i fatti suesposti i due medici sono stati condannati in sede penale per omicidio colposo in cooperazione tra loro (artt. 589 e 113 c.p.), per aver *"omesso di valutare correttamente ed approfondire le risultanze della rx torace del paziente Giannotti Rodolfo da cui emergeva una "salienza dell'arco aortico" e conseguentemente omesso di praticargli le congrue terapie in ragione della patologia di aneurisma in atto, patologia che, invece, non era diagnosticata, cagionavano la morte del medesimo Giannotti che sopraggiungeva a seguito del versamento pericardico dovuto alla dissezione di un tratto aneurismatico discendente".* Rilevava, in particolare, il giudice di primo grado, confermato nella statuizione in Appello e, successivamente, in Cassazione, che, nonostante la gravità della situazione emersa *prima facie*, i due medici avrebbero omesso di esaminare la rx torace, trascurando la situazione dell'aorta e limitandosi a cure di *routine,* così precludendosi la possibilità di effettuare la corretta diagnosi che avrebbe potuto portare alla salvezza del paziente. La condanna, ridotta nella pena in Appello per concessione delle attenuanti generiche, ha compreso anche il risarcimento del danno, in via provvisionale, già quantificata dal giudice di primo grado in € 330.000,00. Ha successivamente superato il vaglio di legittimità in Cassazione (Trib. di Lucca, sent. 1477 del 16 luglio 2015; Corte d'Appello di Firenze sent. n 2193 del 26 maggio 2017; Cass. pen., sent. n. 54802/2018).

Delle somme corrisposte dall'Azienda ai congiunti della vittima con

plurimi mandati di pagamento a titolo risarcitorio, fino alla concorrenza di € 2.400.000,00, la Procura erariale ha chiamato a rispondere, per un *petitum* di citazione di pari importo, i convenuti, in ragione del loro operato.

A sostegno della domanda la Procura attrice ha sostenuto che la mancata disposizione di accertamenti diagnostici ulteriori, una volta appurato che il dolore al petto non proveniva da patologie del cuore, costituirebbe elemento validamente valutabile ai fini dell'integrazione della gravità della colpa dei convenuti rilevante ai fini della responsabilità erariale.

I convenuti si sono costituiti con memorie, depositate rispettivamente il 15 giugno 2022 (Castellani) e il 16 giugno 2022 (Dallatomasina), eccependo la prescrizione dell'azione, l'inammissibilità della domanda e/o comunque la decadenza dell'azione in applicazione del d. lgs. n. 24/2017, di cui hanno invocato l'efficacia retroattiva a pena di illegittimità costituzionale, la conseguente erronea quantificazione del danno sempre in applicazione del menzionato d. lgs. n. 24/2017, l'assenza della propria colpa grave, stante la mancanza nel paziente di sintomi che potessero indurre a ipotizzare una diagnosi di dissecazione aortica.

La convenuta Daniela Castellani, inoltre, ha chiesto di dare adeguato rilievo ai fini della colpa ad alcuni elementi soggettivi, con riferimento alla mancanza di sollecitazioni ricevute nel prestare specifiche attività, anche considerando **il carattere specialistico della capacità di lettura degli esami radiologici**, e alla carenza di organico rispetto agli

accessi nel pronto soccorso di appartenenza. Ha chiesto, poi, di valutare a suo favore le proprie specifiche condizioni di difficoltà (anche personale, essendo stata diagnosticata una grave patologia a suo carico a breve distanza temporale) quanto meno, in relazione alla determinazione del *quantum debeatur*. Ha, inoltre, contestato l'importo versato dalla ASL ai congiunti del deceduto, che, secondo prassi avrebbe dovuto contenersi alla minor somma totale di € 1.319.200,00, segnalando criticamente la mancanza di una copertura assicurativa da parte dell'Azienda per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, che avrebbe determinato una riduzione del risarcimento alla sola misura della franchigia.

Sotto il versante della ripartizione della responsabilità, subordinatamente, entrambi i convenuti hanno contestato la ripartizione in parti uguali, la dott.ssa Castellani ritenendo non le possa essere riconosciuta una responsabilità maggiore del 10% e il dott. Dallatomasina non maggiore del 15% del danno, con domanda di entrambi i convenuti di reiezione della domanda erariale per i suestesi motivi.

La difesa del dott. Dallatomasina ha, poi, insistito con la richiesta di CTU al fine di *"accertare se, alla luce delle cause accertate del decesso del sig. Giannotti, le risultanze della radiografia effettuata in pronto soccorso fossero utili, se correttamente valutate, a diagnosticare la patologia dissecativa del tratto ascendente dell'aorta, ovvero se, come da più parti sostenuto nel processo penale, esse fossero del tutto ininfluenti ai fini di una corretta diagnosi differenziale."*

Con sentenza-ordinanza n. 234/2022 del 25 agosto 2022 il Collegio ha rigettato le eccezioni preliminari di prescrizione e di inammissibilità dell'azione risarcitoria per violazione dell'art. 9 del d. lgs. n. 24/2017, nonché quelle volte ad affermare la retroattività di detto decreto legislativo e ha ribadito che il giudicato penale fa stato per i fatti accertati in tale giudizio e, in specie, l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, e del fatto che gli imputati lo hanno commesso.

Ha, poi, disposto CTU ai sensi dell'art. 97 del CGC per la definizione del merito della controversia, con lo specifico intento di acquisire la prova della colpa grave rilevante ai fini civilistici, affidandone l'esecuzione al Collegio medico legale - Sezione speciale presso la Corte dei conti in Roma.

Poiché il Collegio peritale era stato formato senza ottemperare all'indicazione dei giudici sulla necessaria presenza di un perito cardiologo, a fronte di una Relazione peritale ritenuta non adeguatamente argomentata e, anzi, contraddittoria negli esiti rispetto alla preponderante parte iniziale descrittiva di fatti e documenti, con ordinanza n. 39/2023 del 17 luglio 2023, il Collegio giudicante ha disposto il rinnovo della CTU affidandola per la costituzione del Collegio peritale all'Università degli Studi di Torino – Istituto di Medicina Legale, con indicazione di prevedere tra i componenti un perito cardiologo.

La relazione finale del CTU è stata depositata in data 14 dicembre 2023 nella formulazione identica alla bozza provvisoria predisposta per

lo scambio, stante la mancata presentazione di osservazioni da parte del perito dei convenuti e del Pubblico ministero, quest'ultimo, peraltro, nemmeno nominato.

La relazione dopo aver dato atto della documentazione medica disponibile e delle perizie depositate in sede penale, conclude nel senso dell'esclusione sia dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta del convenuti, sia del ricorrere di difetti organizzativi nell'ospedale.

All'udienza del marzo 2024 le parti hanno ribadito le contrapposte posizioni anche riportandosi a quanto ampiamente dedotto.

Considerato in

DIRITTO

1. Come accennato nella parte in fatto, con sentenza-ordinanza di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti n. 39/2023, cui si rimanda, sono state risolte in senso negativo sia la questione pregiudiziale inerente l'eccezione di prescrizione, che quella di inammissibilità della domanda, introduttiva del presente giudizio, volta ad ottenere la condanna dei due convenuti al risarcimento del danno indiretto cagionato all'Azienda sanitaria USL Toscana Nord-Ovest a seguito del pagamento dell'importo di **€ 2.240.000,00** ai congiunti del sig. Rodolfo Giannotti**,** per il decesso di questi, cagionato dalla mancata tempestiva individuazione della patologia di dissecazione aortica in corso al momento del suo ricovero al Pronto soccorso e della conseguente omessa somministrazione delle relative terapie (ivi compreso l'intervento chirurgico indicato, con ottime possibilità di

sopravvivenza, come da statistiche riportate agli atti di causa).

Venendo, dunque, al merito della vicenda occorre preliminarmente svolgere qualche precisazione in ordine al rapporto tra giudizio penale e giudizio per responsabilità erariale in relazione al dettato dell'art. 651 del c.p.p., per il quale *"La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.".*

Invero, la soluzione adottata dall'attuale codice di procedura penale si differenzia da quella del previgente, che sulla premessa di un principio dell'unità della funzione giurisdizionale e di primato di quella penale in quanto volta alla tutela dell'interesse della collettività, dava un peso ancora maggiore alla pronuncia ivi emessa, i cui risultati dovevano intendersi integramente rilevanti in qualunque altra sede giurisdizionale. Al contrario, l'art. 651 del c.p.p. dispone che l'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna, sempreché emessa in sede dibattimentale, faccia stato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile con riguardo unicamente all'accertamento del fatto costituente reato contenuto in sentenza, alla condotta penalmente rilevante e alla causalità materiale tra condotta ed evento.

In particolare, *"per 'fatto' accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita*

dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso" con conseguente preclusione "*di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio".* (Corte dei conti, Sez. giur. regione Campania, sent. 148/2022; Sez. II Centr. app., sent. n. 275/2023).

Per contro, l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estende alla causalità giuridica che lega la condotta illecita al preteso danno erariale conseguente, né alla qualificazione giuridica del fatto e nemmeno all'elemento psicologico rilevante in sede erariale ai fini della responsabilità. Finanche le affermazioni del giudice penale in ordine alla sussistenza del danno erariale non sono vincolanti per il giudice contabile.

Recita, infatti, la giurisprudenza giuscontabile che, "*dinanzi alla Corte dei conti, non rilevano le qualificazioni penalistiche del fatto-reato, avendo rilievo esclusivamente quelle del fatto dannoso, ad essa rimesse, avendo rilevanza esclusivamente gli accertamenti circa la sussistenza del fatto e la sua attribuzione, quando il fatto-reato ed il fatto dannoso coincidono"* (Corte dei conti, Sez. III Centr. app., sent. n. 266/2005).

Ne discende che residua al giudice contabile, tra l'altro, uno spazio per la verifica della ricorrenza dell'elemento soggettivo rilevante nel giudizio risarcitorio erariale (Corte dei conti, Sez. I Centr. app., sent. n.

9/2020).

Rimane, comunque, ferma l'utilizzabilità nel processo giuscontabile degli atti e delle prove formatesi nel processo penale, acquisibili come argomento di prova (si veda, *ex multis*, Corte di cassazione, sent. n. 15392/2018), e idonei a "*formare oggetto di valutazione in questa sede* [del giudizio di responsabilità erariale]*, nella quale costituire oggetto di contestazione e di dialettica processuale" (ex multis*: Corte dei conti, Sez. I Centr. app., sent. n. 68/2006; Sez. III Centr. app., sent. n. 327/2015; Sez. II Centr. app., sent. n. 1101/2006; Sez. I, Centr. app., sentt. nn. 314/2017 e 74/2018), previa adeguata valorizzazione da parte dell'Organo Requirente contabile, chiamato a doversi "*fare integralmente carico dell'accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile (danno erariale, nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento, elemento psicologico della colpa grave o del dolo), conseguenti ai fatti accertati in sede penale."* (Corte dei conti, Sez. I Centr. app., sent. n. 9/2020).

2. Su tali principi si fonda l'indagine svolta nel presente giudizio al fine di meglio definire la sussistenza o meno in capo ai convenuti della colpa grave rilevante ai fini della responsabilità per il danno erariale indiretto di cui è causa.

Nell'assolvimento dell'onere probatorio posto dalla legge a proprio carico, infatti, la Procura procedente si è legittimamente avvalsa delle risultanze del processo penale e del loro valore di argomento di prova, di cui si è già fatto cenno. Non ha, tuttavia, rilevato le carenze probatorie riferibili proprio alla sussistenza della colpa grave attribuita

ai due convenuti.

Risultano, infatti, agli atti del giudizio penale, una serie di perizie di parte tra loro in contrasto, innanzitutto in ordine alla lettura dell'esame radiografico, secondo alcuni non tale da destare alcun allarme, secondo altri, invece, non adeguatamente valorizzato nel carattere dell'allargamento dell'aorta, ritenuto inizialmente fisiologico e solo *ex post* ricondotto al processo di dissecazione aortica in corso che ha portato all'*eventus mortis.*

Peraltro, in via ulteriore, la seconda CTU disposta nel presente giudizio, ha ritenuto la mancata diagnosi di dissecazione aortica frutto di una non corretta posizione del corpo del paziente durante la radiografia, che non avrebbe permesso di vagliare l'ispessimento aortico per la sua reale natura patologica, senza, tuttavia, riferire – nonostante il quesito - in ordine ad eventuali omissioni o doveri del radiologo a tale riguardo (cfr. seconda CTU del dicembre 2023).

Non solo, ma in taluni casi le testimonianze rese in sede penale attestano una situazione di perdurante sofferenza del sig. Giannotti, che avrebbe dovuto indurre i medici ad ulteriori approfondimenti, mentre in alcune delle perizie depositate nel giudizio penale tale sofferenza sarebbe esclusa, a giustificazione dell'atteggiamento attendista adottato da medici, fermo restando che, a fronte della mancata spiegazione dei forti dolori che avevano condotto il sig. Giannotti al P.S., non erano stati adottati ulteriori accorgimenti volti alla verifica del ricorrere di patologie asintomatiche tra le quali si annoverano per ampia percentuale statistica, anche quelle di

dissecazione aortica, rimaste tutte non indagate nell'intera giornata di ricovero in Pronto soccorso.

Di fronte a tale quadro l'onere probatorio dell'Organo Requirente non può ritenersi soddisfatto dalla mera scelta di quella parte degli elementi indiziari che valorizza la propria tesi, trascurando, invece, gli argomenti contrari senza offrire al Collegio alcuna motivazione dell'esclusione.

3. Osserva questo Collegio che neppure le due consulenze tecniche disposte nel corso del presente giudizio possono essere considerate esaustive al fine di colmare la lacuna probatoria di cui si è detto.

Infatti, la prima perizia, resa dal CML, IV Sezione speciale presso la Corte dei conti, costituita in un Collegio peraltro privo di esperto cardiologo, in contrasto con la sentenza – ordinanza giudiziale n. 234/2022, è apparsa del tutto apodittica e non motivata nelle conclusioni di assenza di colpa grave nella condotta dei convenuti, nonché di difetti organizzativi della struttura, e, addirittura, contraddittoria rispetto all'ampia descrizione della documentazione medico legale, dei fatti e delle osservazioni dei periti di parte, cui è stata in grande preponderanza dedicata.

La seconda perizia, cui si è fatto ricorso nel tentativo di superare i suesposti vizi sia di composizione, che argomentativo-motivazionali, assegnata ad istituzione universitaria, con integrazione nel Collegio di un perito cardiologo, conclude anch'essa per l'esclusione della colpa grave dei convenuti, ma appare a sua volta ulteriormente non esaustiva e in alcuni punti contraddittoria, lasciando spazio a dubbi

dagli stessi esperti dichiarati e non risolti.

Afferma, infatti, la Relazione depositata, che le misure adottate dalla convenuta dott.ssa Castellani all'accesso al Pronto soccorso del sig. Giannotta sarebbero conformi alle linee guida da seguirsi a fronte della sintomatologia del "*forte dolore retrosternale irradiato al giugulo"* accusato, riguardando gli accertamenti volti ad escludere la sindrome coronarica acuta (infarto o ischemia).

Afferma, altresì, che tra gli accertamenti effettuati, la rx del torace rilevava effettivamente un allargamento dell'arco aortico, ma che questo non avrebbe costituito un sintomo riconoscibile della patologia aortica in corso in quanto determinato dalla posizione supina che era stata fatta assumere al paziente durante l'esame.

Esclude, pertanto, che da tale rx del torace i medici, sia il radiologo, che gli odierni convenuti, avrebbero dovuto trarre spunto per ulteriori approfondimenti.

Afferma, tuttavia, che la dissecazione aortica in corso si sarebbe potuta rilevare attraverso il medesimo esame rx da effettuarsi, però, "*in duplice proiezione in ortostasi*" e, cioè, in posizione eretta del corpo del paziente.

Nulla è precisato in ordine alla doverosità di una simile scelta né alla sua effettiva omissione da parte dei medici.

Continuano, poi, i periti dichiarando di non essere in grado di ricostruire *"l'andamento del dolore toracico in seguito all'ingresso nel P.S. (ore 8:09 circa) per mancata descrizione delle use caratteristiche (sede, entità, durata, ecc.)"*. Ciò nonostante, ne presumono l'assenza e da

questa fanno discendere la non doverosità di un'attività di indagine differenziale, diretta a riscontrarle quale altra potesse essere la fonte del dolore una volta escluso l'infarto del miocardio.

Si ammette, cioè, un difetto di elementi essenziali per il giudizio e, ciò nonostante, si opta per una delle due soluzioni possibili (assenza di sintomatologia dolorosa) senza darne ragione in alcun modo.

Si lascia, inoltre, intendere che, anche ammettendo l'assenza del dolore, dovendo comunque i medici conoscere dell'esistenza di patologia cardiache asintomatiche, questi non siano tenuti a specifici approfondimenti in tali casi, ove il paziente non presenti un sintomo di dolore.

Alla luce delle suestese considerazioni rimangono ferme e non risolte le perplessità che avevano indotto questo Collegio alla disposizione di una CTU chiarificatrice sulla condotta che si deve effettivamente attendere dai sanitari in circostanze analoghe a quelle descritte, e sui termini della diligenza professionale da questi dovuta ai fini del vaglio della prova della gravità della colpa dei convenuti, sia per il profilo delle modalità di esecuzione dell'esame rx torace, sia per quello della omessa indagine differenziale una volta escluso l'infarto del miocardio.

Tuttavia, di tali profili di dubbio avrebbe dovuto farsi portatore l'Organo Requirente, chiamato prima di tutti a fornire la prova degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, anche in sede di attività del Collegio peritale, a mezzo della nomina di un proprio perito di parte per la valorizzazione dei profili di incertezza e contraddittorietà emergenti dalle valutazioni del CTU. In assenza di un'azione in tal senso, seppure

a fronte di una CTU non pienamente chiarificatrice degli obblighi dei medici in alcune circostanze “chiave” per la definizione della presente vicenda giudiziaria, rimane comunque non dimostrata in modo pieno la colpa dei convenuti nei suo carattere di gravità, necessario elemento costitutivo della responsabilità erariale.

Ne discende il rigetto della domanda attorea.

Rimangono conseguentemente assorbite le domande subordinate proposte dai convenuti.

4. Si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio per la particolare complessità della ricostruzione dei fatti in ordine all’adempimento in modo pieno dell’onere probatorio posto in capo all’Organo Requirente nel presente giudizio di responsabilità erariale per il profilo della gravità della colpa.

Rileva, al riguardo, il principio espresso dalla Corte costituzionale, chiamata al vaglio di legittimità dell’art. 92, comma 2, del c.p.c. sul medesimo tema della compensazione delle spese, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.

Afferma, infatti, al riguardo, il Giudice delle leggi, l’illegittimità della disposizione contenuta nel testo dell’art. 92, comma 2, del c.p.c., come modificato dal D. lgs. n. 132/2014, nella parte in cui non prevede, oltre ai casi indicati di possibile compensazione, una clausola di salvaguardia che lasci al Giudice lo spazio per una “*prudente valutazione*” sulle spese, da svolgersi in concreto e in via non automatica, sicché, anche in caso di soccombenza, sia a questi possibile disporre la compensazione delle spese processuali tra le

parti, parzialmente o per intero, per ulteriori *"analoghe gravi ed eccezionali ragioni*", da motivarsi debitamente ai sensi dell'art. 111, comma 6, della Costituzione.

Non può, pertanto, ritenersi legittima un'elencazione tassativa dei casi di compensazione delle spese, dovendosi interpretare quella contenuta nella norma come esemplificativa.

Il principio ben può applicarsi in via analogica in sede di interpretazione dell'art. 31 del CGC in materia di spese di giudizio nel processo di responsabilità erariale.

Infatti, nel caso di specie non si può ritenere perfezionata la previsione contenuta al comma 2, che vieta la compensazione delle spese tra le parti, tra l'altro, in caso di accertata insussistenza dell'elemento soggettivo, stante, nel caso all'esame, l'accertata mancanza solo della piena prova, ma rimanendo fermo uno *spatium dubitandi* non definibile in modo accertativo pieno.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la specifica situazione di non pienezza della prova dell'elemento soggettivo a fronte di circostanze ricostruttive dei fatti dubbie, come in parte espressamente dichiarate dalla stessa Relazione peritale (mancanza di informazioni sulla sintomatologia dolorosa del paziente), costituisca un'ipotesi residuale ulteriore rispetto ai casi di compensazione delle spese processuali elencati dalla disposizione contenuta al successivo comma 3 (limitati alla soccombenza reciproca, all'assoluta novità della questione trattata, al mutamento di indirizzo giurisprudenziale o alla definizione del giudizio sulle sole questione pregiudiziali o preliminari) e che, come tale, rientri

nella clausola di salvaguardia operante al ricorrere di *"gravi ed eccezionali ragioni",* ricavabile dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 77/2018, citata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Daniela Castellani e Luca Dallatomasina, assorbita ogni ulteriore eccezione anche subordinata;

RIGETTA

la domanda.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.

Il relatore

Elena Papa

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppe di Pietro

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 14/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente